



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2012  
(OR. en)**

**9127/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0087 (NLE)**

**UD 123  
AELE 29**

**PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente:      | Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data:          | 20 aprile 2012                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n. doc. Comm.: | COM(2012) 175 final                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto:       | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 175 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.4.2012  
COM(2012) 175 final

2012/0087 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato  
congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la  
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'adesione della Croazia alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese. È altresì necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della garanzia in cui sono citate le parti contraenti della convenzione.

#### **Contesto generale**

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (di seguito la "convenzione") stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

La Croazia ha espresso formalmente il desiderio di aderire al regime comune di transito e ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione.

Poiché la Croazia ha soddisfatto tutti i suddetti requisiti ed è stata invitata ad aderire alla convenzione, è ora necessario modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi riferimenti linguistici in lingua croata e adeguando opportunamente gli atti costitutivi della garanzia. Tali modifiche devono essere introdotte e applicate a decorrere dal primo giorno in cui la Croazia inizia ad avvalersi del sistema comune di transito.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che rappresenta le parti contraenti della convenzione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione dell'impatto**

L'adesione alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito può iscriversi nell'ambito della strategia di preadesione all'Unione europea.

Essa condurrà a un allineamento all'*acquis* comunitario nel settore del transito.

L'introduzione del regime comune di transito in Croazia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

L'adesione della Croazia comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese per consentire l'applicazione del regime comune di transito tra le parti contraenti. In particolare, occorre modificare opportunamente gli atti costitutivi della garanzia.

Il presente progetto di decisione è stato approvato dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Si invita la Commissione ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

### **Base giuridica**

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione illustrata qui di seguito.

Non pertinente.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: altri.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Non vi sono altri strumenti idonei.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

#### **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché delle procedure amministrative che interessano i privati.

La proposta introduce un regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione.

Il regime comune di transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore privato.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 15 *bis* della convenzione relativa ad un regime comune di transito<sup>1</sup> un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.
- (2) L'articolo 15 della convenzione relativa ad un regime comune di transito conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (3) La Croazia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione.
- (4) La Croazia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito una volta espletata la procedura formale di adesione.
- (5) L'allargamento del regime comune di transito comporta la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua croata e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.
- (6) La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA, che ha approvato il testo in via preliminare.

---

<sup>1</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag.2.

- (7) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione europea in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all'adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione della Commissione.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## **ALLEGATO**

Proposta di

### **DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE**

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito  
[...]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Croazia ha espresso l'intenzione di alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione.

(2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua croata dei riferimenti linguistici ivi riportati.

(3) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia alla convenzione.

(4) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

---

<sup>2</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

2. I formulari di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino al 30 giugno 2013 con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.

Fatto a Bruxelles,

*Per il comitato congiunto*

*Il presidente*

## ALLEGATO

1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra il Regno Unito e l'Islanda:

"Croazia HR"

2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

- 2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Valjanost ograničena"

- 2.2. Nella seconda parte della tabella "Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Oslobodeno"

- 2.3. Nella terza parte della tabella "Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Alternativni dokaz"

- 2.4. Nella quarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena .....(naziv i zemlja)"

- 2.5. Nella quinta parte della tabella "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 " è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Izlaz iz..... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br..."

- 2.6. Nella sesta parte della tabella "Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Oslobodeno od propisanog plana puta"

- 2.7. Nella settima parte della tabella "Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Ovlašteni pošiljatelj"

- 2.8. Nell'ottava parte della tabella "Dispensa dalla firma – 99207" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Oslobodeno potpisa"

2.9. Nella nona parte della tabella "Garanzia globale vietata – 99208" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Zabranjeno zajedničko jamstvo"

2.10. Nella decima parte della tabella "Utilizzazione non limitata – 99209" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Neograničena uporaba"

2.11. Nell'undicesima parte della tabella "Rilasciato a posteriori – 99210" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Izdano naknadno"

2.12. Nella dodicesima parte della tabella "Vari – 99211" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Razni"

2.13. Nella tredicesima parte della tabella "Alla rinfusa – 99212" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Rasuto"

2.14. Nella quattordicesima parte della tabella "Speditore – 99213" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:

"- HR Pošiljatelj"

3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO C1**

**REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO**

**ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA**

**GARANZIA ISOLATA**

**I. Impegno del garante**

1. Il(la)  
sottoscritto(a)<sup>3</sup> .....

residente  
a<sup>4</sup> .....

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

a concorrenza di un importo massimo di .....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino<sup>5</sup>, per tutte le somme di cui<sup>6</sup> .....

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di .....

.....

a destinazione dell'ufficio di .....

.....

Designazione delle merci:

.....

---

<sup>3</sup>      Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>4</sup>      Indirizzo completo.

<sup>5</sup>      Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

<sup>6</sup>      Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>7</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

| Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ....., addì .....

.....

(firma)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

<sup>8</sup> Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di.....", indicando l'importo in lettere.

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di .....

Impegno del garante accettato il ..... a  
copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di  
transito rilasciata il ..... n. ....<sup>9</sup>

.....

(Timbro e firma)"

---

<sup>9</sup>

Da completare a cura dell'ufficio di partenza.

4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

## **"ALLEGATO C2**

### **REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO**

#### **ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA**

#### **GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI**

##### **I. Impegno del garante**

1. Il(la)  
sottoscritto(a)<sup>10</sup> .....

residente  
a<sup>11</sup> .....

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino<sup>12</sup>,

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle

---

<sup>10</sup> Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>11</sup> Indirizzo completo.

<sup>12</sup> Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>13</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

| Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ....., addì .....

.....

(firma)<sup>14</sup>

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del garante accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)"

<sup>13</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

<sup>14</sup> Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

## **"ALLEGATO C 4**

### **REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO**

#### **ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA**

#### **GARANZIA GLOBALE**

#### **I. Impegno del garante**

1. Il(la)  
sottoscritto(a)<sup>15</sup> .....  
residente a<sup>16</sup> .....

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .....

a concorrenza di un importo massimo di

.....

che rappresenta il 100/50/30%<sup>17</sup> dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino<sup>18</sup>,

per tutte le somme di cui<sup>19</sup> ..... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere

---

<sup>15</sup> Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>16</sup> Indirizzo completo.

<sup>17</sup> Cancellare la dicitura inutile.

<sup>18</sup> Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

<sup>19</sup> Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>20</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

| Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |
| ..... | .....                                                   |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ....., addì .....

.....

(firma)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

<sup>21</sup> Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di ...", indicando l'importo in lettere.

**II. Accettazione dell'ufficio di garanzia**

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del garante accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)"

6. Nella casella 7 dell'allegato C5, il termine "Croazia" è inserito tra i termini "Comunità europea" e "Islanda".
7. Nella casella 6 dell'allegato C6, il termine "Croazia" è inserito tra i termini "Comunità europea" e "Islanda".